



COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DEL VOLONTARIATO

CIVICO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/05/2026

INDICE

ARTICOLO	1	PRINCIPI GENERALI	1
ARTICOLO	2	VOLONTARIATO CIVICO	1
ARTICOLO	3	AMBITO D'INTERVENTO	2
ARTICOLO	4	REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI	2
ARTICOLO	5	REQUISITI SOGGETTIVI DEL VOLONTARIO	3
ARTICOLO	6	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
ARTICOLO	7	SELEZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO	5
ARTICOLO	8	ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ	5
ARTICOLO	9	SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE	6
ARTICOLO	10	DOTAZIONE E ATTREZZATURE	7
ARTICOLO	11	ASSICURAZIONI	7
ARTICOLO	12	DOVERI DEL VOLONTARIO	8
ARTICOLO	13	RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	8
ARTICOLO	14	SPONSORIZZAZIONI	9
ARTICOLO	15	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	9
ARTICOLO	16	DISPOSIZIONI FINALI	9



ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Foiano della Chiana riconosce e valorizza la funzione del servizio di “volontariato civico”, quale strumento concreto di partecipazione attiva del cittadino, allo svolgimento di compiti e attività di pubblica utilità, con lo scopo di soddisfare bisogni di carattere sociale a beneficio dell’intera comunità e del bene comune.
2. Il volontariato civico svolto sul territorio comunale si configura pertanto espressione della partecipazione civica della comunità locale, finalizzata alla cura e valorizzazione dei beni comuni amministrati, allo svolgimento di azioni e interventi con i seguenti scopi:
 - rafforzare i legami sociali tra le diverse generazioni;
 - promuovere la partecipazione delle persone deboli e svantaggiate alla vita sociale;
 - valorizzare, curare e tutelare il patrimonio culturale, storico, artistico e ambientale, gli immobili pubblici ed ad uso pubblico, le infrastrutture pubbliche e le varie attività di diversa tipologia.
3. Il presente regolamento disciplina il servizio di volontariato civico comunale nel rispetto del principio di sussidiarietà riconosciuto dall’art. 118 della Costituzione, ed in coerenza con le disposizioni del d. lgs. 117/2017 (meglio noto come “Codice del Terzo settore”).

ARTICOLO 2 - VOLONTARIATO CIVICO

1. Il volontariato civico comunale, così come disciplinato dal presente regolamento, è dato dall’insieme delle attività prestate a favore della comunità locale da singoli cittadini, in modo transitorio, libero, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro diretti e/o indiretti, ed esclusivamente per i soli fini di solidarietà ed impegno civile.
2. Il “volontario” può essere quindi definito, anche ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. 117/2017, come una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per rispondere ai bisogni delle persone e della comunità beneficiaria della sua azione.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
3. Il rapporto instaurato tra Comune e volontario civico, in quanto non sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato e pertanto non indispensabile per lo svolgimento delle funzioni proprie di competenza dell’ente, nel cui ambito operativo s’inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, non darà assolutamente luogo:
 - a) ad obbligo giuridico di prestare attività;
 - b) a rapporti di lavoro;
 - c) ad esercizio di subordinazione.



ARTICOLO 3 - AMBITO D'INTERVENTO

1. Le attività di volontariato civico riguardano interventi di pubblico interesse che non sostituiscono in alcun modo il personale dipendente dell'Ente né rispondono a fabbisogni strutturali dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione Comunale potrà affidare ai volontari attività da svolgere sul territorio comunale attraverso prestazioni personali, in modo temporaneo, individualmente o in gruppi.
3. A titolo non esaustivo, il volontariato civico può svolgersi nei seguenti ambiti di pubblico interesse:
 - a) Tutela ambientale;
 - b) Valorizzazione del territorio comunale;
 - c) Cura, manutenzione e sorveglianza degli spazi ed edifici comunali;
 - d) Cultura e tempo libero;
 - e) Sport e turismo;
 - f) Lavori di piccola manutenzione;
 - g) Pulizia strade, piazze, parchi, marciapiedi, sentieri e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza del Comune;
 - h) Manutenzione aree giochi;
 - i) Distribuzione sacchi e altri contenitori per la raccolta rifiuti;
 - j) Attività di supporto agli uffici comunali.

Sono comprese l'insieme delle attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione comunale, tra cui le manifestazioni pubbliche di carattere sociale, sportivo, culturale, organizzate e patrocinate dal Comune; nonché attività presso la biblioteca o presso altri servizi comunali.

4. Ciascun Responsabile di Area del Comune di Foiano della Chiana, può individuare in autonomia gestionale e organizzativa ulteriori ambiti di intervento; tali attività devono rispettare la libertà di scelta e la collaborazione del volontario, garantendo l'assoluta gratuità, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la tutela dell'incolumità personale.
5. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.

ARTICOLO 4 - REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI

1. Il Comune di Foiano della Chiana istituisce apposito "Registro dei volontari civici" suddiviso in ordine alfabetico, nel quale i singoli volontari possono richiedere di iscriversi, al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività solidaristiche elencate al precedente art. 3.
2. Il Registro dei volontari civici è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, rispettando i principi



della privacy del volontario stesso.

3. Per ciascun volontario civico nel registro sono riportati il numero di iscrizione e gli ambiti di intervento, mentre i dati personali sono conservati dall'ente in un separato elenco.
4. La disponibilità del volontario è revocabile in qualsiasi momento:
 - per sopravvenuta manifesta inidoneità, in relazione ai requisiti richiesti;
 - per motivi personali dell'interessato stesso;
 - per il venir meno dei requisiti soggettivi del volontario elencati nel successivo articolo.
5. La revoca della disponibilità avviene con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.
6. La tenuta e l'aggiornamento del Registro sono demandati all'Area Scuola e Sociale.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI DEL VOLONTARIO

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore agli anni 18;
 - b) residenza sul territorio comunale;
 - c) per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
 - d) per i cittadini stranieri richiedenti asilo, ospiti dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) presenti sul territorio di Foiano della Chiana, la partecipazione alle attività di volontariato è promossa quale percorso di integrazione e cittadinanza attiva. L'attivazione è subordinata alla sottoscrizione di un apposito Protocollo d'Intesa o Convenzione tra il Comune e l'Ente Gestore del CAS, che dovrà garantire la copertura assicurativa (se non coperta dal Comune) e la regolarità del soggiorno.
 - e) I volontari sono tenuti a evitare le situazioni in cui possono manifestarsi conflitti di interesse, anche potenziali, e devono astenersi dallo svolgerle.
2. L'appartenenza a nuclei familiari beneficiari di forme di sostegno economico, contributi materiali o servizi di assistenza erogati dai servizi sociali comunali non preclude l'iscrizione al Registro. La partecipazione alle attività di volontariato dei suddetti soggetti è promossa come opportunità di inclusione sociale e cittadinanza attiva
3. Nella scelta dei volontari civici non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione, orientamento sessuale e credo politico.



ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Chi intende svolgere l'attività di volontariato civico deve presentare istanza di iscrizione all'apposito Registro comunale dei volontari civici, secondo il modello di domanda allegato al presente regolamento.
2. La domanda di iscrizione con la dichiarazione di disponibilità e la dichiarazione di insussistenza di conflitti d'interessi può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Possono essere iscritti nel Registro comunale di cui al primo comma i volontari in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, ritenuti idonei in base a quanto disposto dal presente regolamento.
4. Nella richiesta di iscrizione deve essere dichiarato, oltre a quanto elencato nel precedente art. 5:
 - a) le generalità complete del volontario e la sua residenza, i recapiti telefonici, mail o eventuale PEC;
 - b) la disponibilità in termini di tempo;
 - c) l'accettazione del presente regolamento e del codice di comportamento interno;
 - d) le esperienze maturate dallo stesso e/o i titoli professionali.

Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la fotocopia di carta di identità dell'interessato ed eventualmente del curriculum vitae.

5. Le richieste di iscrizione vengono esaminate dal Responsabile dell'Area Scuola e Sociale che detiene il Registro, unitamente al Responsabile dell'Area di destinazione dell'attività del volontario.
6. Il Responsabile dell'Area Scuola e Sociale provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione del volontario civico nel Registro, il diniego motivato o la richiesta di integrazione della documentazione presentata.
7. Fino a quando non sarà acquisito agli atti quanto richiesto, l'aspirante volontario non potrà essere iscritto nel Registro.
8. Il procedimento amministrativo per l'iscrizione del volontario nel Registro comunale dei volontari civici si chiude al massimo nei 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
9. L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda entro i termini di cui sopra.



ARTICOLO 7 - SELEZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO

1. I volontari civili da coinvolgere nelle specifiche attività vengono selezionati dal Responsabile dell'Area Scuola e Sociale, previa consultazione dell'istanza di iscrizione, e tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) disponibilità all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda di iscrizione al Registro comunale dei volontari civili;
 - b) idoneità all'attività da assegnare, tenendo conto di:
 - precedenti attività lavorative svolte;
 - livello di istruzione e preparazione specifica dimostrata;
 - età in relazione all'incarico;
 - attitudini e capacità fisiche.
2. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione.

ARTICOLO 8 - ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. I contenuti e le finalità del volontariato civile sono definiti in specifici progetti o patti, redatti dal Responsabile dell'Area Scuola e Sociale consultato con il Responsabile dell'area di destinazione del volontario stesso. Tali progetti sono soggetti all'approvazione della Giunta Comunale, qualora ritenuto necessario.
2. I progetti o patti dovranno indicare:
 - a) l'ambito delle attività che si intende svolgere con l'impiego dei volontari civili;
 - b) la durata dell'impegno assunto con la possibilità di eventuali proroghe;
 - c) il nominativo di un referente del Comune facente parte dell'Area di destinazione delle attività del volontario, per eventuali segnalazioni o comunicazioni; tale soggetto avrà altresì il compito di organizzare e dirigere il gruppo di persone impegnato nello svolgimento delle attività proposte.
 - d) Gli impegni richiesti all'Amministrazione Comunale, ad esempio l'individuazione di uno spazio ove realizzare l'attività, la fornitura di strumentazioni tecniche, la fornitura di acqua e/o energia elettrica o la fornitura eventuale di utensili o materiale per la pulizia e manutenzione;
 - e) eventuali corsi di formazione per i volontari nelle attività oggetto dei progetti di volontariato civile, anche ai sensi di quanto espressamente indicato nel d. lgs. 81/2008.
3. Il Responsabile del progetto è il Responsabile dell'Area Scuola e Sociale.
4. Il volontario civile deve sottoscrivere per accettazione l'adesione al progetto o patto prima dell'inizio dell'attività.
5. La durata di ogni impegno si intende a tempo determinato e possono essere rinnovati, senza che ciò



determini continuità assimilabile a rapporto di lavoro.

6. Al volontario civico viene assegnato un cartellino identificativo personale, che deve essere portato in modo visibile durante lo svolgimento dell'attività, per consentirne l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali; e, ove necessario, di una pettorina da indossare nell'espletamento delle attività di volontariato.
7. Il Responsabile dell'Area Scuola e Sociale, insieme al Responsabile dell'Area di destinazione delle attività del volontario hanno il compito di:
 - informare e istruire il volontario civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, cui attenersi;
 - coordinare l'esecuzione degli interventi e la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività senza che ciò comporti subordinazione gerarchica alcuna.
8. Il rapporto instaurato tra Comune e volontario civico, in quanto non sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato e pertanto non indispensabile per lo svolgimento delle funzioni proprie di competenza dell'ente, nel cui ambito operativo s'inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, non darà assolutamente luogo:
 - a) ad obbligo giuridico di prestare attività;
 - b) a rapporti di lavoro;
 - c) ad esercizio di subordinazione.
9. L'Amministrazione Comunale non riconoscerà, pertanto, alcun compenso ai soggetti impegnati nei progetti, limitandosi a sostenere in maniera diretta le sole eventuali spese preventivamente concordate e ritenute indispensabili alla realizzazione delle attività.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

1. È sempre ammesso il ritiro della disponibilità da parte del volontario previo avviso al Responsabile dell'Area Scuola e Sociale.
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il volontario civico, con disposizione d'ufficio previa comunicazione all'interessato, qualora:
 - a) vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti;
 - b) dal comportamento del volontario possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza in generale;
 - c) siano accertate a carico del volontario civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, di portata tale da inficiare il rapporto fiduciario e di collaborazione instauratosi verso la collettività;
 - d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, con motivazioni espresse.
3. Il volontario civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di



collaborazione per le motivazioni esposte al comma precedente, lettere a), b) e c), del presente articolo, viene cancellato dal Registro comunale dei volontari civili.

ARTICOLO 10 - DOTAZIONE E ATTREZZATURE

1. Al volontario civile coinvolto nelle attività di cui all'art. 3, potranno essere assegnati strumenti e dotazioni del Comune per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito conferito, compresi i dispositivi individuali di sicurezza, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.
2. L'assegnazione degli strumenti e delle dotazioni deve risultare da atto scritto dal Responsabile dell'Area di destinazione delle attività del volontario.
3. Le attrezzature ed i dispositivi vengono assegnate e riconsegnate nei modi e nei termini previsti dal progetto o di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.
4. Il volontario civile è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature; in caso di attrezzature e dispositivi assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico.

ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale garantisce ai volontari aderenti e iscritti in apposito registro, per tutta la durata delle attività previste dalla presente iniziativa, apposita copertura assicurativa stipulata tramite apposita compagnia, salvo diversi accordi in caso di convenzioni o concordati.
2. Ai fini della copertura assicurativa, il Responsabile dell'Area Scuola e Sociale trasmette all'ufficio che gestisce le polizze assicurative, il progetto o patto di volontariato civile di cui all'art. 8 e secondo l'apposito modello allegato al presente regolamento.
3. L'Amministrazione è esonerata da responsabilità esclusivamente per fatti imputabili a comportamenti dolosi o gravemente colposi del volontario, fatti salvi gli obblighi di legge e le coperture assicurative attivate.
4. Il volontario è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme di sicurezza impartite. L'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza comporta l'immediata cessazione della collaborazione.



ARTICOLO 12 - DOVERI DEL VOLONTARIO

1. Ciascun volontario civico è tenuto a:
 - a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico, in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento e del codice di comportamento dei dipendenti comunali;
 - b) rispettare gli orari di attività (qualora previsti);
 - c) tenere un comportamento, verso chiunque, improntato alla massima correttezza ed educazione;
 - d) tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione;
 - e) astenersi durante il servizio volontario da attività estranee al servizio stesso;
 - f) comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Area Scuola e Sociale, al referente facente parte dell'area di destinazione delle attività del volontario (il quale riferirà al proprio Responsabile di Area), eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
 - g) segnalare al Responsabile dell'Area Scuola e Sociale, al referente facente parte dell'area di destinazione delle attività del volontario (il quale riferirà al proprio Responsabile di Area), tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale;
 - h) astenersi durante il servizio dal bere qualsiasi bevanda alcolica ed assumere altre sostanze nocive alla salute, nei luoghi di lavoro e nei pubblici esercizi.
2. Ciascun volontario civico è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che in tale caso l'Amministrazione ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo, salvo che sia diversamente accertato dalle autorità competenti.
3. Il volontario civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative vigenti.
4. Il volontario civico è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia il diritto notizie circa atti e fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 13 – RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. L'iscrizione al Registro comunale dei volontari civici non esclude l'essere iscritto ad associazioni di volontariato organizzato.



2. I volontari iscritti al Registro Comunale possono essere impiegati anche in attività e servizi che il Comune di Foiano della Chiana ha affidato in gestione, appalto o convenzione a soggetti terzi (Associazioni, Cooperative Sociali, Enti del Terzo Settore). In tali casi:
 - a) il volontario opera esclusivamente per il perseguimento delle finalità pubbliche del servizio comunale e non entra a far parte dell'organico del soggetto gestore.
 - b) L'attività deve essere prevista nel progetto di volontariato (di cui all'Art. 8).
 - c) Il soggetto gestore (es. la cooperativa o altro) assume solo un ruolo di coordinamento operativo sul campo, sotto la vigilanza del Responsabile di Area di destinazione delle attività del volontario e del Responsabile dell'Area Scuola e Sociale.
3. L'attività di volontariato civico disciplinata dal presente regolamento è prestata dal cittadino direttamente a favore del Comune e della comunità locale. Resta ferma la libertà del cittadino di aderire autonomamente a organizzazioni di volontariato o associazioni del territorio; tuttavia, tale eventuale adesione esula dal rapporto instaurato con l'Amministrazione Comunale ai sensi del presente regolamento.

ARTICOLO 14 - SPONSORIZZAZIONI

L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento. In tal caso a completamento di quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento, l'Amministrazione si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo Sponsor.

ARTICOLO 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dei volontari avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.



ALLEGATI:

- A) Modello di domanda di iscrizione nel Registro comunale dei volontari civici
- B) Patto di volontariato tra il Comune e il Volontario